



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*  
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale, che si applica dal 1° novembre 2018;

**VISTO** il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla *“disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28 luglio 2016, n.154”* che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO** inoltre l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce che i disciplinari dei libri genealogici precedentemente approvati ai sensi della legge n.30/1991 sono considerati Programmi genetici ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 23864 del 14 novembre 2002 con il quale è stato approvato, all'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), il disciplinare del *“registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione”* e le relative norme tecniche;

**VISTI** i decreti ministeriali n. 21206 dell'8 marzo 2005, n. 20421 del 16 febbraio 2007 e n. 1804 del 28 maggio 2008, con i quali è stato integrato l'elenco delle popolazioni ammesse al registro delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione e sono state approvate le relative norme tecniche;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 9314 del 23 aprile 2010 con il quale è stato, tra l'altro, approvato e vistato, all'ASSONAPA, il testo del *“disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina”* e sono state confermate le norme tecniche dei *“caratteri tipici”* delle razze e tipi genetici ovini approvate con D.M. 23864/2002 e successive integrazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 17444 del 28 agosto 2014 con il quale è stata ammessa all'art.3 del decreto ministeriale n. 9314 del 23.4.2010 la razza *“Pecora dell'Amiata”* e contestualmente è stato approvato il relativo *“standard di razza”*;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 27357 del 16 dicembre 2015 con il quale è stato riformulato il nuovo testo dell'art.23 del *“disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina”* approvato con decreto ministeriale n. 9314 del 23.4.2010;

**VISTI** il decreto ministeriale n. 9124 del 7 marzo 2017 con il quale sono ammesse, nell'allegato A delle razze estere del decreto ministeriale n. 9314 del 23.4.2010, le razze *“Laucaue”* e *“Suffolk”* e contestualmente sono stati approvati i relativi *“standard di razza”*;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 22418 del 17 luglio 2018 con il quale sono state ammesse, all'art.3 del decreto ministeriale n. 9314 del 23 aprile 2010, le razze *“Pecora Ciuta”* e *“Assaf”* e contestualmente sono stati approvati i relativi *“standard di razza”*;

**VISTA** la nota n.472 del 6 maggio 2024 con la quale l'ASSONAPA ha chiesto l'ammissione e l'approvazione dello Standard di razza della razza *“Quadricorna”* nonché l'approvazione dello standard della razza *“Schwarznasenschaf”* già inclusa nel registro dei tipi genetici autoctoni del *“disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della*



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*  
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

*specie ovina*” approvato con decreto ministeriale n. 9314 del 23 aprile 2010 e modificato con decreto ministeriale n. 27357 del 16.12.2015, in conformità con quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale (CTC) nella riunione del 22 febbraio 2024;

**CONSIDERATO** che l'ammissione della razza “*Quadricorna*” e l'approvazione del relativo Standard razza nonché l'approvazione dello standard della razza “*Schwarznasenschaf*” risultano essere necessari per consentire la conservazione di queste due razze ovine;

**VISTO** il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in particolare l'art. 8 comma 3 ai sensi del quale è previsto che fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

**VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024, n. 64727, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 5 marzo 2024 n. 108781, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 al n. 260, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, con la quale sono attribuiti ai Dirigenti, titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale, gli obiettivi operativi;

**VISTO** il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei Conti al n. 320 il 6 marzo 2024;

## D E C R E T A

**Articolo 1** – all'art.3 del “*disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina*” approvato con decreto ministeriale n. 9314 del 23 aprile 2010 e modificato con decreto ministeriale n. 27357 del 16 dicembre 2015, è inserita la razza “*Quadricorna*” e, contestualmente, nell'Allegato B del decreto ministeriale n. 23864 del 14 novembre 2002 è approvato lo “*standard di razza*” il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*  
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

**Articolo 2** - Nell'Allegato B del decreto ministeriale n. 23864 del 14 novembre 2002 è approvato lo "standard di razza" della razza ovina *Schwarznasenschaf* già inclusa nel registro dei tipi genetici autoctoni del "disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina" approvato con decreto ministeriale n. 9314 del 23 aprile 2010 il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante (Allegato 2).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale ai sensi degli  
artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*  
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

**Allegato 1**

**STANDARD DELLA RAZZA**

**“QUADRICORNA”**

Denominazione alternativa o locale: **“CIFRA”**





*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*  
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII





*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*  
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

## **Descrizione della Popolazione**

### **A) Origini e diffusione**

La consistenza stimata della Pecora Quadricorna, a seguito delle ricognizioni svolte nel territorio della Regione Lazio, risultata essere di circa 60 capi.

Esistono nel territorio regionale due nuclei iscritti alla Rete di conservazione e sicurezza, istituita dalla L.R. 15/2000, siti rispettivamente nel comune di Monte San Giovanni Campano e di Amaseno della provincia di Frosinone; altri soggetti di questa popolazione sono presenti nella Valle di Comino (FR) e distribuiti in più allevamenti. Alcuni soggetti sono condotti in estate, in transumanza sui pascoli di Prati di Mezzo, nel territorio del comune di Picinisco (FR). I pascoli estivi sono sul confine con il Molise. In territorio campano sono stati rinvenuti alcuni soggetti morfologicamente simili a quelli allevati nel frusinate.

Il ceppo è quello degli ovini tipici dell'area mediterranea ed è riconducibile all'ovino di Siria descritto dal Sanson, dal Lemoigne e dal Marchi

### **B) Caratteri Tipici della popolazione**

**Taglia:** media o medio grande.

**Cute:** presenta pigmentazione più o meno estesa. La testa ha cute sempre pigmentata anche se alle volte la pigmentazione interessa solo piccole porzioni.

**Vello:** lungo, frequentemente pigmentato, da semiaperto a semichiuso, il collo, il ventre e gli arti sono privi di lana.

**Testa:** caratterizzata da policerismo. Corna in numero di 4 alle volte di 3 o più raramente 5, le superiori sono sempre più lunghe e di maggior diametro. Le corna sono frequentemente irregolari, alle volte, specie nei maschi, spiralate (le superiori con spirale allungata) e a base il più delle volte ellittica con lembo inferiore tagliente e superiore ottuso. Le inferiori, più piccole e alle volte mobili. Alcuni soggetti presentano corna unite alla base e poi divise, altri hanno corna che paiono già separate alla base. I maschi hanno corna di maggiori dimensioni. Alcuni esemplari sono apparentemente privi di corna; queste in alcuni casi sono mobili e possono distaccarsi.

Il cranio è dolicocefalo, con fronte piatta e nasali arcuati a volta ogivale e con leggera depressione alla radice del naso; i padiglioni auricolari sono pendenti o portati orizzontalmente.

**Collo:** di media lunghezza, privo di lana



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*  
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

**Tronco:** la conformazione generale del tronco allungato e con modesti diametri trasversali; nei maschi il torace è più ampio. Il ventre per lo più è sprovvisto di lana. La coda è lunga e coperta di lana.

**Arti:** lunghi, sottili ma robusti, di media lunghezza, con unghie forti e in molti casi lunghi. È evidente un marcato dimorfismo sessuale: i maschi hanno corna di maggiori dimensioni e un maggiore sviluppo somatico rispetto alle femmine.

**Mammelle:** ben attaccate.

La dolicocefalia, il profilo del cranio e la particolare conformazione della scatola cranica, costituiscono comunque gli elementi somatici di maggior importanza nel riconoscimento dei capi.

### C) Caratteri biometrici

	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	80	72
Lunghezza tronco (cm)	76	76
Circonferenza torace (cm)	106	88

### D) Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dal Libro Genealogico

Comportano l'esclusione dal L.G.:

- Ernia ombelicale.
- Difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo.
- Criptorchidismo anche monolaterale.
- Ermafroditismo.
- le anomalie a base ereditaria mendeliana certa.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*  
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

**Allegato 2**

**STANDARD DELLA RAZZA**

**“SCHWARZNASENSCHAF”**







*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*  
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

## Descrizione della Popolazione

### A) **Origini e diffusione**

La popolazione ovina denominata Schwarznasenschaf è originaria della Svizzera, si è diffusa in Alto Adige e successivamente in altre regioni del nord Italia; pertanto, è considerata di fatto una razza transalpina. In Svizzera è allevata prevalentemente nel Cantone Vallese e le notizie storiche datano la sua presenza già nel XV secolo. Successivamente, nei secoli scorsi, è stata incrociata con altre razze, tra le quali la Bergamasca e la Cotswold. Viene allevata prevalentemente al pascolo a quote levate e viene stabulata per periodi variabili da 2 a 6 mesi nella stagione invernale

### B) **Caratteri Tipici della popolazione**

**Taglia:** Medio-grande.

**Testa:** presenta corna spiralate a vite verso l'esterno sia nei maschi che nelle femmine; il profilo è leggermente montonino; la fronte è coperta di lana bianca; il naso e metà della testa sono neri e la colorazione nera si prolunga senza interruzione sino agli occhi. Le orecchie, di grandezza media, portate obliquamente verso il basso, sono nere sino alla base di attacco. La lingua è di colore rosa con macchie di colore ardesia.

**Collo:** corto ben attaccato al tronco.

**Tronco:** ben proporzionato, con torace mediamente profondo, ampio con le costole ben arcuate.

**Arti:** sono coperti di lana; sono presenti macchie nere sui garretti e sulle ginocchia; la parte distale degli arti presenta la caratteristica colorazione nera.

**Vello:** di tipo aperto o semiaperto, copre tutto l'animale ed è di colore bianco a esclusione di parte della testa, delle orecchie e di parte degli arti, anche la coda è bianca e può presentare macchie nere. La lana, lunga 7-8 cm è grossolana e può essere utilizzata per la produzione di tappeti.

**Pelle e pigmentazione:** rosea.

### C) **Caratteri biometrici**

Misure	Arieti	Pecore
Taglia	Medio-grande	
Altezza al garrese (cm)	75-85	72-78
Peso (kg)	80-120	70-90

### D) **Caratteri produttivi**

Popolazione a duplice attitudine carne e lana.

Carne: il peso medio degli agnelli alla nascita è di 3,5-4,5 kg.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*  
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

Lana: la produzione annuale di lana in sucido è di 3,5-4,5 kg per gli arieti e di 3,0-4,0 kg per le pecore.

**E) Caratteri riproduttivi**

È una razza prolifica, si hanno solitamente 3 parti in due anni. L'età al primo parto è di 14 mesi con interparto medio di 10 mesi. È dotata di buona attitudine materna.

**F) Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dal Libro Genealogico**

- Ampie e diffuse macchie scure sull'addome.
- Lana di colorazione mista o con ampie macchie scure nella zona del tronco.
- Ernia ombelicale.
- Difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo.
- Criptorchidismo anche monolaterale.
- Ermafroditismo.
- Comportano altresì l'esclusione dal L.G. le anomalie a base ereditaria mendeliana certa.